

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4440 del 03/09/2018
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E SS.MM.II. - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) DI POTENZIALITA' PARI A 48 KWP SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA MONTECCHIO SNC - SOCIETA' AGRICOLA NERI S.A.S. DI FRANCO NERI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA VIA FIRENZE N. 408 - P. IVA 00853590396 - AUTORIZZAZIONE UNICA IN SANATORIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4617 del 31/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E SS.MM.II. - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) DI POTENZIALITÀ PARI A 48 KWP SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA MONTECCHIO SNC - SOCIETÀ AGRICOLA NERI S.A.S. DI FRANCO NERI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA VIA FIRENZE N. 408 - P. IVA 00853590396 – **AUTORIZZAZIONE UNICA IN SANATORIA**

IL DIRIGENTE

VERIFICATO CHE dalla documentazione agli atti della Provincia di Ravenna (Class. 09-10-05 fasc. 2009/4 e Class. 09-06-01 fasc. 2008/17) in merito all'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza pari a 48 kWp sito in Comune di Brisighella, via Montecchio snc, di proprietà della Società Agricola Neri S.a.S. è risultato quanto segue:

- ✓ la Società Agricola Neri S.a.S. in data 14.05.2008 depositava al Comune di Brisighella una DIA acquisita agli atti con prot. 3398 del 14.05.2008 (Pratica edilizia n. 109 del 2008);
- ✓ con nota del 26.05.2008 il Servizio Associato per le attività Produttive della Comunità Montana dell'Appennino Faentino comunicava alla Provincia di Ravenna (Pg 2008/53290 del 04.06.2008) e alla Società Agricola Neri S.a.S. la trasmissione della documentazione progettuale alla Provincia, in quanto Ente competente, al fine dell'espletamento della procedura di verifica screening (istanza del 14.05.2008), comunicando altresì che *"sulla base di quanto impartito dalla Provincia di Ravenna con "Informativa sul regime autorizzativo degli impianti fotovoltaici" (nota del 10.03.2006 prot. n. 27212) nel caso in cui siano coinvolti nel procedimento più Enti, la competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs 387/2003 è della Provincia stessa. Considerato che l'intervento in oggetto è subordinato al rilascio di più pareri (Denuncia di inizio attività edilizia L.R. 31/2002, Svincolo Idrogeologico, Valutazione di Incidenza di intervento ricadente in zona SIC/ZPS, ecc), si comunica che l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 387/2003 è la Provincia di Ravenna - Servizio Ambiente e Suolo"*
- ✓ con Deliberazione di Giunta provinciale n. 701 del 31.12.2008 veniva rilasciata la decisione di verifica (screening) per il progetto di impianto fotovoltaico da 48 kWp in Comune di Brisighella via Montecchio snc contenente la decisione di non assoggettamento alla procedura di VIA e prescrizioni a mitigazione degli impatti ambientali generati;
- ✓ in data 24.03.2009 la Società Agricola Neri S.a.S. depositava al Comune di Brisighella (prot. 2199 del 24.03.2009) istanza di Autorizzazione unica, trasmessa alla Provincia con nota acquisita agli atti con prot. 2009/37489 del 03.04.2009;
- ✓ con Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 178 del 12.05.2009 la Provincia di Ravenna autorizzava la Società Neri S.a.S. alla realizzazione di un impianto di

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 48 kWp in Comune di Brisighella, via Montecchio snc;

VERIFICATO CHE la Provincia di Ravenna con nota Pg. 64416 del 22.07.2014 comunicava alla Società Agricola Neri S.a.S. l'avvio del procedimento volto alla declaratoria di inefficacia del provvedimento di Autorizzazione unica n. 178 del 12.05.2009 a cui la Società dava riscontro inoltrando documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento della Provincia di Ravenna con Pg. 35540 del 08.04.2015 dalla quale emergeva il mancato rispetto di alcune previsioni contenute nell'atto autorizzativo (Provvedimento n. 178 del 12.05.2009), in particolare:

- il Certificato di Collaudo, rilasciato in data 18.03.2009 antecedente la data del 12.05.2009 di rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica n. 178 del 12.05.2009;
 - la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico, rilasciata in data 17.03.2009 antecedente la data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica n. 178 del 12.05.2009;
 - la realizzazione in difformità rispetto al progetto definitivo approvato con Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 178 del 12.05.2009;
 - il mancato deposito presso gli uffici comunali prima della comunicazione di inizio lavori, di denuncia di deposito del progetto ai fini antisismici (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.i.);
 - l'assenza di deposito presso la Provincia di Ravenna e al Comune di Brisighella delle comunicazioni di inizio e fine lavori per l'impianto in oggetto;
 - l'assenza di Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, DGR 11.07.2000 n. 1117;
 - in relazione alla pianificazione urbanistica, l'impianto risultava realizzato in ambito tutelato ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ricadendo in aree di tutela dei siti di Rete Natura 2000;
- sulla base di quanto sopra esposto con nota Pg.56239 del 23.06.2015 la Provincia di Ravenna comunicava l'interruzione dei termini del procedimento avviato con comunicazione Pg. 64416 del 22.07.2014, al fine di effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti di concerto con le Autorità Competenti;

DATO ATTO CHE:

- in data 28.04.2016 la Società Agricola Neri S.a.S. con sede legale in Comune di Faenza, via Firenze n. 408 - 48018 (C.F./P.IVA 00853590396), presentava a firma del legale rappresentante Franco Neri, istanza di modifica sostanziale e richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per l'impianto di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza pari a 48 kWp sito in Comune di Brisighella via Montecchio snc, pervenuta in data 28.04.2016 ed acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 4781/2016;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione e completamento della domanda avvenuta il 28.04.2016;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/2003 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. “*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)*” e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2000 “*Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi e in attuazione degli artt. 148,149,150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 – Riforma del sistema regionale e locale*”
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.28 del 06.12.2010 “*Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*”;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna prot. 84824 del 04.04.2011 recante oggetto “*Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia disponibilità di più aree*”;
- Delibera di Giunta Provinciale 22 dicembre 2010, n.614 “*Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra

l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

TENUTO CONTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2018/10003 del 02.08.2018);
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2016/5395 del 10.05.2016 e successiva nota PGRA 2016/5640 del 13.05.2016 comunicava l'avvio del procedimento e la contestuale convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 19.05.2016;
- la documentazione redatta al fine della richiesta di autorizzazione in sanatoria veniva messa a disposizione degli Enti chiamati ad esprimersi all'interno del procedimento attraverso un link dedicato;
- con successiva nota PGRA 2016/7455 del 22.06.2016 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi, prima seduta, contenente le richieste di integrazioni emerse e la contestuale attestazione di sospensione dei termini del procedimento;
- in data 08.07.2016, entro i termini concessi, la Società Agricola Neri S.a.S. inoltrava ad ARPAE SAC di Ravenna documentazione integrativa acquisita al PGRA 2016/8253;
- con successiva nota PGRA 2016/8457 del 13.07.2016 ARPAE SAC di Ravenna inoltrava alla Società richiesta di completamento della documentazione depositata dando attestazione del mantenimento della sospensione dei termini del procedimento;
- con nota PGRA 2016/8794 del 19.07.2016 ARPAE SAC di Ravenna comunicava il deposito in data 13.07.2016 (PGRA 2016/8539) della documentazione integrativa richiesta e di documentazione integrativa volontaria riguardante la relazione paesaggistica semplificata redatta ai sensi del DPR 139/2010, messa a disposizione degli Enti attraverso un link dedicato;
- con nota PGRA 2016/13134 del 21.10.2016 e successiva nota PGRA 2016/13176 del 24.10.2016 a correzione di mero errore materiale, veniva inoltrata alla Società Agricola Neri S.a.S. la richiesta dell'Unione della Romagna Faentina- Settore Territorio - Servizio SUE Brisighella, come da verbale della Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQAP), acquisito agli atti di ARPAE con PGRA 2016/12983, di integrazione alla perizia di stima, della valutazione della porzione di profitto conseguito, al fine dell'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004;

- con nota PGRA 2016/15016 del 05.12.2016 veniva comunicato agli Enti la messa a disposizione in un link dedicato della documentazione depositata dalla Società Agricola Neri S.a.S. ed acquisita agli atti in data 29.11.2016 PGRA 2016/14983;
- in esito alla chiusura delle singole istruttorie degli Enti chiamati ad esprimersi in merito alla richiesta di sanatoria, con comunicazione del 09.08.2018 (PGRA 2018/10460) veniva convocata la Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 21.08.2018;
- con successiva nota PGRA 2018/10833 del 21.08.2018 veniva trasmesso il verbale della seduta nel quale si dava atto che la Società Agricola Neri S.a.S. ottemperava alle richieste di oblazione ai fini della sanatoria edilizia e della Valutazione di Incidenza e del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 20 per accertamento di compatibilità paesaggistica e dell'Autorizzazione in sanatoria per il Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e della DGR 11.07.2000 n. 1117; la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di poter dichiarare chiusi i lavori dando l'assenso al rilascio del Provvedimento in sanatoria come richiesto su istanza, dalla Società Agricola Neri S.a.S.;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti al Fascicolo 2009/16 Classificazione 09-10-05 della Provincia di Ravenna e alla pratica ARPAE SINADOC n. 6378/2016, di cui al presente provvedimento e conservati presso ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- in data 05.05.2017 veniva acquisita agli atti del procedimento l'Autorizzazione in sanatoria per il Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e della DGR 11.07.2000 n. 1117 (PGRA 2017/6286);
- in data 23.01.2018 è stato trasmesso il documento di avvenuta oblazione della sanzione per l'ordinanza emessa dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna ai sensi degli artt. 18 e 20 della Legge 689/1981 nelle materie connesse alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna per i lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico in parte ricadente entro il SIC IT4070025 “Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino” senza previa valutazione di incidenza;
- l'Unione della Romagna Faentina con Ordinanza Dirigenziale n. 182/2018 acquisita agli atti del procedimento con PGRA 2018/6766 del 24.05.2018, avente oggetto: “ Brisighella – accertamento di conformità allegato all'istanza di modifica sostanziale e autorizzazione paesaggistica di cui all'autorizzazione unica n. 78 del 12.05.2009, relativa ad un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenzialità pari a 48 kWp di proprietà della società agricola Neri S.a.S., sito in comune di Brisighella, via Montecchio (PGRA 2016/4781) – (FG.20 Mapp.le 104 e 105)” ha richiesto ai sensi dell'art. 17 della LR 23/2004, l'oblazione per l'accertamento di conformità di opere eseguite in assenza di titolo nell'anno 2009 in via Montecchio (Brisighella), nella particella catastale di cui al Fg. 20, Mapp.li 105, 104, per l'importo di 5.000,00 euro (cinquemila/00 euro);
- con comunicazione PGRA 2018/10175 del 07.08.2018 è stata trasmessa copia del bollettino di pagamento dell'oblazione relativamente all'Ordinanza Dirigenziale n. 182/2018 per l'accertamento di conformità di opere eseguite in assenza di titolo, da parte della Società Agricola Neri S.a.S.;
- l'Unione della Romagna Faentina con Ordinanza Dirigenziale n. 169/2018 avente oggetto: “*Accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 48 kWp, di cui 12 kWp ricadenti in zona di tutela paesaggistica – ingiunzione di pagamento*” ha richiesto ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs.

42/2004 il pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura di 8.551,05 euro (ottomilacinquecentocinquantuno/05 euro) in esito all'istruttoria dell'accertamento di compatibilità paesaggistica;

- con successiva comunicazione PGRA 2018/10175 del 07.08.2018 è stata trasmessa l'attestazione di pagamento per accertamento di compatibilità paesaggistica, dell'oblazione da parte della Società Agricola Neri S.a.S.;
- durante i lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i documenti, le espressioni, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra specificati), sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei partecipanti e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità, come di seguito elencati e conservati agli atti di ARPAE alla Pratica SINADOC n. 6378/2016 e all'ex Fascicolo 2009/16 Classificazione 09-10-05 della Provincia di Ravenna;

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PGRA 2017/6286 del 05.05.2017	Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, DGR 11/07/2000 n. 1117) – Autorizzazione in sanatoria	Unione della Romagna Faentina
PGRA 2018/954 del 23.01.2018	Attestazione pagamento oblazione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna per i lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico in parte ricadente entro il SIC IT4070025 "Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino" senza previa valutazione di incidenza	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
PGRA 2018/10175 del 07.08.2018	Autorizzazione Paesaggistica n. 20 per accertamento di compatibilità paesaggistica del 31.07.2018	Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio – Servizio SUE Faenza Brisighella
PGRA 2018/10175 del 07.08.2018	Attestazione di pagamento relativa all'Ordinanza Dirigenziale n. 182/2018 per l'accertamento di conformità di opere eseguite in assenza di titolo	Unione della Romagna Faentina Settore Territorio – Servizio SUE Faenza Brisighella

L'impianto fotovoltaico rispetto al progetto iniziale di cui al Provvedimento n. 178 del 12.05.2009 che prevedeva l'installazione di 800 moduli su tre campi, è composto da soli due campi con 689 moduli installati, disposti in stringhe di 10 moduli anziché di 6 moduli, con riduzione della distanza fra le file e con conseguente riduzione della superficie di installazione da 3240 m² a 2760 m².

Il layout dell'impianto fotovoltaico installato è composto da:

- campo 1: 160 moduli per una potenza complessiva di 12 kWp, disposti su 4 file per una superficie totale di moduli pari a 195,2 m² e una superficie recintata pari a 1.277 m², identificata al Foglio 20 mappale 104. L'impianto ricade nel Sito di Importanza Comunitaria SIC ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola", ad oggi identificato come Sito di Importanza Comunitaria SIC IT4070025 "Calanchi Pliocenici dell'Appennino faentino"; il campo inoltre risulta ricadere in un ambito tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- campo 2: 530 moduli di cui uno “finto” disposti su 11 file, per una potenza complessiva pari a 36 kWp, una superficie totale di moduli pari a 595,43 m² e una superficie recintata pari a 3.163 m² identificato al foglio 20 mappale 105. L'impianto ricade per quasi la totalità della superficie nel Sito di Importanza Comunitaria SIC ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola".

L'area totale recintata occupata dai 2 campi è pari a 4.440 m². In riferimento alla perimetrazione della Tavola dei Vincoli Ambientali del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ravenna visualizzabile "on-line", il campo 2 (530 moduli Foglio 20 mapp. 105) risulta ricadere interamente in zona di Vincolo Idrogeologico.

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;

CONSIDERATO CHE:

- il presente Atto ricomprende e/o sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - Titolo edilizio in sanatoria (DPR 380/2001 e s.m.i., L.R. 15/2013);
 - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
 - Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico in sanatoria ai sensi della L.R. 3/1999 e della D.G.R. 1117/2000;
 - Valutazione di Incidenza ai sensi DGR 1191/2007 in quanto ricadente all'interno di un sito della Rete Natura 2000 SIC - ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola";
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria dell'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in riferimento alla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.28 del 06.12.2010 "*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*" la documentazione integrativa acquisita agli atti con PGRA 2016/8539 dimostra l'idoneità dell'impianto in quanto realizzato da un'impresa agricola e la superficie occupata dall'impianto non è superiore al 10% della superficie agricola disponibile;
- in merito alle previsioni Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06.12.2010 che esplicita la previsione che l'impianto "*risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone [omissis]*" alla Società Agricola Neri S.a.S. sono state rilasciate, a seguito dell'istruttoria degli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento in sanatoria, l'Autorizzazione Paesaggistica n. 20 per accertamento di compatibilità paesaggistica del 31.07.2018;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- il provvedimento di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le

sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 01.11.2018 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	28.04.2016
Richiesta integrazioni e sospensione dei termini fino al rilascio degli atti amministrativi in sanatoria	19.05.2016
Riavvio dei termini del procedimento per chiusura istruttorie degli Enti	07.08.2018
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	01.11.2018

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott. Alberto Rebucci, Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** in sanatoria l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenzialità pari a 48 kWp sito in Comune di Brisighella, via Montecchio snc, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. della Società Agricola Neri S.a.S. con sede legale in Comune di Faenza via Firenze n. 408 - P. IVA 00853590396 - con l'assetto impiantistico descritto in narrativa e riportato nella Tavola n. 2 denominata "Stato di fatto" del 18.04.2016;
2. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del provvedimento finale di autorizzazione in sanatoria i seguenti elaborati:
 - Allegato 1** - Autorizzazione paesaggistica n. 20 per accertamento di compatibilità paesaggistica;
 - Allegato 2** – Vincolo Idrogeologico – Autorizzazione in sanatoria;
 - Allegato 3** – Tavola n. 2 – "Stato di fatto" del 18.04.2016;
3. **DI DARE ATTO** che il rilascio della presente autorizzazione in sanatoria non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati;
4. **DI STABILIRE CHE** richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, ed in particolare ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ricomprende e/o sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - Titolo edilizio in sanatoria (DPR 380/2001 e smi L.R. 15/2013);
 - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);

- Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico in sanatoria ai sensi della L.R. 3/1999 e della D.G.R. 1117/2000;
 - Valutazione di Incidenza ai sensi DGR 1191/2007 in quanto ricadenti all'interno di sito della Rete Natura 2000 SIC- ZPS IT 4070011 "Vena del Gesso Romagnola";
5. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nella DGP 701 del 31.12.2008 e nell'Autorizzazione Unica n. 178 del 12.05.2009 non espressamente modificati dal presente atto;
6. **DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che il titolare della presente autorizzazione ha **l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto** e che a tal fine dovrà essere dato seguito a quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.”*;
7. **DI STABILIRE** che la Società dovrà presentare ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Unione della Romagna Faentina, **entro 20 giorni dal rilascio del presente atto, il progetto di dismissione con la valutazione dei relativi costi di rimessa in pristino dei luoghi e cronoprogramma dei tempi di dismissione**, così come previsto al punto 13.1, lettera j) del DM 10.09.2010 che individua la necessità della corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi;
8. **DI STABILIRE** che **l'efficacia del presente atto è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia** (polizza fidejussoria) **da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**;
9. **DI STABILIRE** che l'esercente ha l'obbligo di informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e l'Unione della Romagna Faentina **entro il 15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione “Dati di esercizio” deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
- la produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente;
 - l'energia auto-consumata nello stabilimento e l'energia ceduta;
 - la caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse naturali utilizzate, emissioni in atmosfera, produzione e gestione scarichi idrici e rifiuti, odori, rumore, campi elettromagnetici, impegno delle reti locali per l'approvvigionamento degli impianti);
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
 - i rapporti con la comunità locale;
 - le eventuali situazioni incidentali;
10. **DI STABILIRE** che la mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed informazioni di cui alla prescrizione n. 9 del presente atto, comporterà l'irrogazione, da parte di ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessione di Ravenna, di sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione dell'art. 44 del D.Lgs. 28/2011;

11. **DI DARE ATTO** che la documentazione presentata dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione in sanatoria è agli atti presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al ex Fascicolo 2009/16 Classificazione 09-10-05 della Provincia di Ravenna e alla pratica ARPAE SINADOC n. 6378/2016;
12. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
13. **DI DARE ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento in sanatoria, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PGRA 2018/11208 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Neri Franco, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Neri S.a.S. con sede legale in Comune di Faenza via Firenze n. 408 - P. IVA 00853590396, con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro: 01161145883631 con data di emissione 01.08.2018;
14. **DI DICHIARARE** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
15. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
16. **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto alla Ditta interessata e alle Amministrazioni, Società ed Enti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebutti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.